



COMUNE DI BOGNANCO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Fraz. San Lorenzo, 1 28842 Bognanco

Tel. 0324-234116/Fax 0324-234116

Posta elettronica: protocollo@comune.bognanco.vb.it

Posta certificata: comune.bognanco@pecentilocali.vb.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 14/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'ADOZIONE IMMEDIATA DEL PROTOCOLLO DI GESTIONE DEL RISCHIO. LEGIONELLOSI PRESSO L'IMPIANTO TERMALE Omissis

PREMESSO CHE il Comando Carabinieri per la tutela della salute – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Torino, con nota prot. n. 67/116/2026 del 11/07/2026 (pervenuta al nostro prot. n. 0002209 del 13/07/2026), ha trasmesso il verbale di ispezione igienico-sanitaria n. 111/6 -1 del 29/06/2026, effettuato presso l'impianto termale e centro benessere denominato Omissis, di proprietà della Società Omissis indirizzo PEC: Omissis, numero REA: OmissisVB, notificato al Legale Rappresentante della Società Sig. Omissis

A seguito della predetta ispezione è stata rilevata la seguente criticità:

“Per quanto attiene il piano di autocontrollo, pervenivano nuovamente solo schede di monitoraggio dei parametri, oltre alle schede di registrazione delle operazioni attinenti il controllo e prevenzione legionellosi, lasciando presumere che la società non disponga di un adeguato manuale di autocontrollo con relativo piano di contrasto della legionellosi da cui rilevare i CCP, procedure pre-operative ed operative, gestione della non conformità, tale da non garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario dell'impianto come sancito dal punto 6 dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 e nella D.D. n. 942 del 19 dicembre 2024 (entrambe prevedono l'obbligo di detenere il Manuale di Autocontrollo dell'impianto natatorio a cura del Gestore dell'impianto)”.

DATO ATTO CHE il documento tecnico richiamato è necessario al fine di valutare il rischio di proliferazione del batterio legionella pneumophila negli impianti idrici e aeraulici della struttura e costituisce, di fatto, un obbligo di tutela della salute degli utenti;

VISTA la nota dell'ASL VCO – S.C. Igiene e Sanità Pubblica – SISP, sede operativa di Domodossola, prot. n. 54248/26/SISP del 22/07/2026 (pervenuta al nostro prot. n. 0002370 del 23/07/2026), di risposta alla nostra nota prot. n. 2242 del 14/07/2026, con la quale si comunicava che a seguito del sopralluogo del 21/07/2026 presso l'impianto termale, alla presenza del legale rappresentante Sig. Omissis e della Sig.ra Omissis responsabile della gestione, non erano stati esibiti:

-il Manuale di autocontrollo;

- il protocollo per la prevenzione e il controllo della legionellosi;
- la SCIA relativa al centro benessere;

Che dovevano essere trasmessi entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della predetta nota del 22/07/2026.

Che la medesima nota richiedeva, al fine di esprimere un parere sanitario esaustivo sull'intera struttura di trasmettere anche la seguente documentazione:

- Planimetria aggiornata e quotata di tutti gli ambienti, comprensiva del centro benessere e dell'impianto natatorio, specificando, per quest'ultimo, la classificazione di ciascuna vasca ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 "Accordo tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sugli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio";
- Relazione tecnica dettagliata relativa all'approvvigionamento idrico delle vasche (acquedotto o altra fonte), agli impianti di trattamento e filtrazione dell'acqua, nonché elenco dei prodotti e dei materiali impiegati per la disinfezione dell'acqua;
- SCIA relativa all'attività di estetica;

VISTA la nota dell'ASL VCO – S.C. Igiene e Sanità Pubblica – SISP, sede operativa di Domodossola, prot. n. 60196/26/SISP del 13/08/2026 (pervenuta al nostro prot. n. 0002678 del 13/08/2026), di risposta alla nota della Omissis ricevuta al protocollo ASL VCO al n. 58128/26 del 05/08/2026, con la quale si comunicava alla Ditta che non poteva essere concessa una proroga fino a settembre per la trasmissione della documentazione;

VISTA la mail in data odierna 14/08/2026 pervenuta agli atti al prot. 2694, da parte della società Omissis, relativamente all'effettuazione delle analisi di controllo;

RILEVATO CHE

- nonostante le prescrizioni impartite dall'ASL VCO con nota del 22/07/2026, che assegnavano termine perentorio di sette giorni, alla data odierna non risulta pervenuta al Comune né all'ASL la documentazione richiesta, né risultano adottate le misure preventive prescritte dalla normativa vigente;
- tale inadempimento configura una situazione di concreto e attuale pericolo per la salute pubblica, in quanto l'assenza del Piano di autocontrollo impedisce di verificare l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e controllo del rischio legionellosi;

CONSIDERATO CHE

- la Legionellosi è una malattia infettiva grave, potenzialmente letale, causata da batteri del genere *Legionella*, che si trasmette per via respiratoria attraverso aerosol contaminati prodotti da impianti idrici e di condizionamento;
- le strutture ricettive, termali e natatoriali, per la presenza di impianti idrici complessi, docce, vasche idromassaggio, impianti di climatizzazione, sono ambienti ad elevato rischio di proliferazione e diffusione del batterio;
- l'assenza del Piano di autocontrollo impedisce di verificare l'adozione delle necessarie misure

preventive (analisi del rischio, protocolli di manutenzione, campionamenti periodici, interventi correttivi) e costituisce grave violazione delle prescrizioni sanitarie obbligatorie;

RILEVATO CHE:

- la situazione accertata costituisce **grave ed attuale pericolo per la salute pubblica**, posto che l'assenza del Piano di autocontrollo espone gli ospiti della struttura, il personale dipendente e chiunque vi acceda al rischio concreto di contrarre la Legionellosi;
- tale rischio è tanto più elevato in considerazione del fatto che la struttura è attualmente in esercizio e ospita clientela;
- è pertanto necessario e urgente imporre l'adozione immediata delle misure di prevenzione prescritte dalla normativa vigente;

RICHIAMATA la seguente normativa di riferimento:

- Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 sugli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;
- D.D. Regione Piemonte n. 942 del 19 dicembre 2024;
- D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi;

PRECISATO CHE:

-la situazione creatasi presenta i requisiti della **contingibilità**, intesa come necessità di fronteggiare un pericolo attuale per la salute pubblica mediante un intervento immediato, in ragione della gravità e dell'attualità del rischio sanitario, documentato dagli organi di controllo;

-sussiste altresì il requisito dell'**urgenza**, quale assoluta necessità di porre in essere un intervento tempestivo e non rinviabile, atteso che ogni ulteriore ritardo nell'adozione delle misure di prevenzione mantiene esposto un numero indeterminato di persone al rischio sanitario;

ATTESO dunque che sussistono tutti i presupposti per adottare un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), al fine di assicurare la tutela dell'incolumità pubblica e della salute collettiva;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

RITENUTO necessario, alla luce di tutto quanto sopra esposto, imporre l'adozione urgente di tutte le misure necessarie alla tutela della salute pubblica, assegnando termini perentori per l'ottemperanza differenziati in ragione dell'urgenza degli adempimenti;

CONSIDERATO che, in ragione dell'urgenza di provvedere e della gravità del pericolo per la salute pubblica, ricorrono i presupposti per **non effettuare** la comunicazione preventiva di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come espressamente

previsto dall'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge per i provvedimenti cautelari e d'urgenza;

NELLA SUA QUALITÀ DI UFFICIALE DI GOVERNO E DI AUTORITÀ SANITARIA LOCALE

ORDINA

Alla Società Omissis, indirizzo PEC: Omissis numero REA: Omissis, in persona del Legale Rappresentante Sig Omissis per l'impianto termale e centro benessere denominato "Omissis", sito Omissis, quanto segue:

1. REDAZIONE E DEPOSITO DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO LEGIONELLOSI

La **redazione e il deposito**, entro e non oltre **7 (sette) giorni lavorativi dalla notifica della presente ordinanza**, del **Manuale di autocontrollo e del protocollo per la prevenzione e il controllo della legionellosi**, redatto da tecnico qualificato (biologo, chimico, igienista, ingegnere ambientale o altra figura professionale competente), conforme alle Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi approvate in Conferenza Stato-Regioni e alle Linee Guida regionali vigenti.

Il Piano dovrà contenere obbligatoriamente: **la figura del responsabile ai fini dell'identificazione e valutazione del rischio legionellosi e la registrazione delle procedure adeguate di gestione del rischio.**"

2. TRASMISSIONE DEL PIANO

La **trasmissione** del Piano di cui al punto 1, **entro il medesimo termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla notifica della presente ordinanza**, a:

-Comune di Bognanco, mediante invio tramite PEC all'indirizzo comune.bognanco@pecentilocali.it;

-ASL VCO – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP/SIAN), mediante invio tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.aslvco.it.

3. TRASMISSIONE DEGLI ESITI ANALITICI

La **trasmissione**, entro **2 (due) giorni lavorativi** dal ricevimento, degli esiti delle analisi a:

-Comune di Bognanco, mediante invio tramite PEC all'indirizzo comune.bognanco.vb@legalmail.it;

-ASL VCO – S.C. Igiene e Sanità Pubblica - SISP, mediante invio tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.aslvco.it.

4. INTERVENTI DI BONIFICA IMMEDIATA (IN CASO DI POSITIVITÀ)

Nel caso in cui le analisi di cui al punto 3 evidenziassero **positività a *Legionella* spp.**, l'**esecuzione immediata** (entro 48 ore dalla comunicazione degli esiti) di interventi di bonifica secondo protocolli validati (shock termico, iperclorazione, disinfezione chimica o fisica, ecc.), con:

- comunicazione immediata all'ASL e al Comune dell'avvenuto riscontro di positività;
- esecuzione di ulteriore campionamento di verifica dell'efficacia degli interventi di bonifica da effettuarsi entro 7 (sette) giorni dal completamento delle operazioni di bonifica;
- adozione di eventuali ulteriori misure prescritte dall'ASL;

5. ATTUAZIONE IMMEDIATA DELLE MISURE CAUTELATIVE DI PREVENZIONE

L'**attuazione immediata**, a partire dalla data di notifica della presente ordinanza, delle seguenti misure cautelative minime:

Monitoraggio e manutenzione straordinaria degli impianti idrici:

- Effettuare il controllo della temperatura dell'acqua calda sanitaria, assicurando che sia mantenuta costantemente a temperature che limitino la proliferazione batterica ($\geq 50^{\circ}\text{C}$ in uscita dal boiler e/o altri erogatori e $\geq 45^{\circ}\text{C}$ ai punti di prelievo), al fine di contrastare lo sviluppo di *Legionella*.
- Provvedere alla pulizia e alla disinfezione periodica dei soffioni delle docce e dei rompigitto dei rubinetti per eliminare eventuali depositi di calcare e biofilm, potenziali habitat del batterio.
- Assicurare il flussaggio regolare di tutti i punti di prelievo raramente utilizzati, per evitare il ristagno d'acqua nelle tubazioni.

Gestione degli eventuali impianti aeraulici:

- Eseguire interventi di manutenzione e sanificazione dei filtri e delle unità di trattamento aria, garantendo che gli impianti non diventino veicoli di contaminazione.

6. TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

La **trasmissione**, entro **7 (sette) giorni lavorativi dalla notifica della presente ordinanza**, a:

-Comune di Bognanco, mediante invio tramite PEC all'indirizzo comune.bognanco.vb@legalmail.it;

-ASL VCO – S.C. Igiene e Sanità Pubblica - SISP, mediante invio tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.aslvco.it.

Della seguente documentazione integrativa richiesta dall'ASL:

-Planimetria aggiornata e quotata di tutti gli ambienti, comprensiva del centro benessere e dell'impianto natatorio, specificando, per quest'ultimo, la classificazione di ciascuna vasca ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 "Accordo tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sugli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio";

-Relazione tecnica dettagliata relativa all'approvvigionamento idrico delle vasche (acquedotto o altra fonte), agli impianti di trattamento e filtrazione dell'acqua, nonché elenco dei prodotti e dei materiali impiegati per disinfezione dell'acqua";

-SCIA relativa all'attività di estetica;

DISPONE

In caso di inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza entro i termini perentori indicati:

- Si procederà all'adozione di **ulteriori provvedimenti**, ivi compresa la **chiusura temporanea dell'attività** fino all'integrale ottemperanza;
- Si procederà alla **denuncia all'Autorità Giudiziaria** ai sensi dell'art. 650 c.p. (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità) e di ogni altra norma di legge violata;
- Saranno applicate le **sanzioni amministrative** previste dalla normativa vigente in materia sanitaria;
Gli Enti preposti e l'ASL VCO – SISP sono incaricate di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto, ciascuna per le proprie competenze.
La presente ordinanza sarà notificata al destinatario mediante invio all'indirizzo PEC Omissis

Copia della presente ordinanza viene trasmessa a:

- Comando Carabinieri per la tutela della salute – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Torino;
- ASL VCO – S.C. Igiene e Sanità Pubblica - SISP;
- Comando Compagnia Carabinieri di Domodossola;

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge, si avverte che l'**unità organizzativa competente** per il procedimento è l'Ufficio Tecnico del Comune di Bognanco ed il **responsabile del procedimento** è la Geom. Elena Della Bianca.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che **avverso il presente provvedimento** può essere proposto:

• **Ricorso giurisdizionale** al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Piemonte (art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), entro **60 giorni** dalla data di notificazione del presente atto;

oppure, in via alternativa:

· **Ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica (art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), entro **120 giorni** dalla data di notificazione del presente atto.

L'interessato può **prendere visione ed estrarre copia** degli atti del fascicolo presso gli Uffici Comunali in orario di apertura al pubblico (Martedì e Giovedì dalle ore 14.00 alle 15.30).

IL SINDACO
Mauro Valentini